



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

**REGOLAMENTO DIDATTICO
CORSO DI STUDI MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
CLASSE LMG/01**

FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE

REGOLAMENTO DIDATTICO

Corso di Studi Magistrale in Giurisprudenza

(Approvato nell'Adunanza del Consiglio di Corso di Studi del 13 maggio 2019)

Art. 1

(Finalità del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina le norme di funzionamento didattico del Corso di Studi della Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Classe LMG/01) istituito presso l'Università degli Studi di Enna "Kore", in base a quanto disposto dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento-Quadro delle Facoltà, dal Regolamento-Quadro sulle Funzioni e il Coordinamento dei Corsi di Studio, dal Regolamento-Quadro sul Calendario delle Attività Didattiche e sulla Trasparenza nelle Procedure di Valutazione degli Apprendimenti.

Art. 2

(Organi dei Corsi di Studio)

1. Sono organi del Corso di Laurea:

- il Consiglio di Corso di Studi;
- il Coordinatore;
- il Gruppo di Riesame.

Art. 3

(Il Consiglio del Corso di Studi)

1. Al complessivo governo del Corso di Studi è preposto un Consiglio di Corso di Studi che coincide con l'assemblea dei Docenti di ruolo e non di ruolo che prestano attività didattica nello stesso Corso.

2. Quando l'ordinamento di un Corso di Studi sia stato posto ad esaurimento, i Docenti che vi prestano attività didattica confluiscono nel Consiglio di Corso di Studi attivo nella stessa Classe di Laurea Magistrale.

Art. 4

(Il Coordinatore)

1. Il Consiglio di Corso di Studi è presieduto da un Docente di ruolo nell'Ateneo, nominato dal Presidente dell'Università su proposta del Rettore. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studi assume anche le funzioni di coordinatore responsabile del complessivo funzionamento del Corso di Studi.

2. Il Presidente designa, tra i docenti di ruolo dell'Università che siano membri dello stesso Consiglio, un vice Presidente, che lo coadiuva nel coordinamento.

3. Come previsto dal Regolamento-quadro sulle funzioni e il coordinamento dei corsi di studio, il Presidente:

- coordina il complessivo funzionamento del Corso di Studi;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Corso di Studi con le modalità previste dal presente Regolamento;
- attua le delibere assunte dal Consiglio di Corso di Studi;
- cura la composizione delle incoerenze tra le attività didattiche previste nel Corso di Studi e tra queste e quanto previsto dagli Organi d'Ateneo con particolare riferimento

alle indicazioni e delle eventuali criticità emerse nell'ambito del Sistema di assicurazione della qualità.

4. Oltre alle funzioni esplicitamente evidenziate dal Regolamento-quadro sulle funzioni e il coordinamento dei corsi di studio, il Presidente:

- può nominare, tra i docenti afferenti al Consiglio di Corso di Studi, suoi delegati per materie attinenti a settori specifici;
- può invitare esperti esterni o portatori di interesse provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni a prendere parte alle adunanze del Consiglio di Corso di Studi per la discussione di argomenti specifici e senza diritto di voto.

5. Il Presidente convoca il Consiglio di Corso di Studi in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi, ed in via straordinaria ogni qualvolta risulti necessario.

6. In caso di assenza temporanea o impedimento, il Presidente è sostituito dal vice Presidente.

Art. 5

(Composizione e funzioni del Consiglio di Corso di Studi)

1. Il Consiglio di Corso di Studi, nel seguito denominato Consiglio, ha la composizione definita dall'Art. 4 del Regolamento-quadro sulle funzioni e il coordinamento dei corsi di studio.

2. Sono funzioni del Consiglio quelle demandate ai Consigli delle strutture didattiche dalla legge, dallo Statuto dell'Università degli Studi di Enna "Kore" e dal Regolamento didattico di Ateneo, dalla Carta della Qualità di Ateneo nonché quelle che gli saranno eventualmente delegate, con apposita delibera, dal Consiglio della Facoltà a cui il Corso afferisce.

3. Al Consiglio, in particolare, spetta la concreta implementazione delle indicazioni date dal Consiglio di Facoltà nell'ambito della programmazione didattica e, in particolare:

- a. schema di ordinamento degli studi;
- b. criteri dettagliati di ammissione degli studenti;
- c. criteri di organizzazione e funzionamento delle attività didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti;
- d. proposte di eventuali attività didattiche integrative;
- e. organizzazione delle attività di valutazione degli apprendimenti;
- f. assistenza scientifica agli studenti laureandi.

4. Il Consiglio attende inoltre ai compiti che il Regolamento didattico di Ateneo affida ai singoli Corsi di studio, con particolare riferimento alle funzioni di orientamento, insegnamento, tutorato e mobilità nazionale e internazionale, valutazione e riconoscimento dei crediti formativi.

5. Al Consiglio spetta, infine, l'esercizio ottimale delle competenze organizzative e decisionali ad esso comunque rimesse dai regolamenti, dalle linee guida, dalle direttive e dalle deliberazioni dell'Università e della Facoltà.

6. Il Consiglio può istituire Commissioni cui delegare alcune funzioni istruttorie o demandare lo svolgimento di particolari attività, riservandosi comunque la deliberazione su quanto istruito dalle Commissioni.

7. Relativamente alla organizzazione delle attività didattiche e alle procedure di valutazione degli apprendimenti, il presente Regolamento rinvia a quanto dettagliatamente contenuto nel Regolamento quadro delle attività-didattiche e valutazione.

Art. 6

(Regolamento delle adunanze del Consiglio di Corso di Studi)

1. Le adunanze del Consiglio di Corso di Studi sono valide, a norma di quanto stabilito dalla legislazione e dai regolamenti vigenti, a condizione che tutti gli aventi titolo siano stati convocati e si tengono, di norma, a porte chiuse.

2. La convocazione del Consiglio di Corso di Studi viene fatta per posta elettronica entro sette giorni dalla data fissata per la convocazione. Per convocazioni urgenti il limite per la convocazione potrà essere ridotto a giorni tre.

3. Il Consiglio di Corso di studi delibera con la presenza di almeno cinque membri dei quali almeno tre docenti strutturati incluso il presidente o il vicepresidente. Il Preside di Facoltà ha diritto a partecipare alle sedute del Consiglio e deve pertanto esserne informato preventivamente.

4. L'assenza è giustificata su richiesta dell'interessato da inviarsi tramite *e-mail* alla Segreteria Didattica e al Presidente. Le giustificazioni pervenute successivamente all'orario di convocazione della seduta non sono considerate valide.

5. In apertura di seduta possono essere presentate da parte del Presidente o di un componente del Consiglio di Corso di Studi proposte di inversione degli argomenti all'ordine del giorno. L'inversione è subordinata al voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Nuovi argomenti, emersi successivamente all'invio dell'ordine del giorno, possono essere introdotti nell'ordine del giorno stesso, su proposta del Presidente, se comunicati con ordine del giorno suppletivo, entro le 24 ore antecedenti l'inizio dell'adunanza.

7. Nel corso della seduta il numero legale è presunto. La verifica del numero legale può essere richiesta solo dagli aventi diritto al voto.

8. Le delibere del Consiglio di Corso di Studi sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui, secondo l'ordinamento accademico, siano previste maggioranze diverse.

9. La votazione avviene, di norma, a scrutinio palese; ove richiesto anche da un solo componente avviene per appello nominale, fatti salvi i casi in cui specifiche disposizioni di legge o regolamentari prevedano una diversa forma di votazione. Il Presidente vota per ultimo. Le votazioni riguardanti deliberazioni inerenti singole persone avvengono per scrutinio segreto.

10. Il Presidente è responsabile del corretto svolgimento delle sedute, regola per ogni punto all'ordine del giorno il numero e la durata degli interventi di ciascun componente, la successione e le modalità di votazione delle proposte di delibera e di mozione. Per gravi motivi il Presidente ha facoltà di sospensione della seduta.

11. Di ogni seduta è redatto un processo verbale, a cura del segretario della riunione secondo quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento Generale di Ateneo. Esso è sottoposto ad approvazione in apertura della riunione successiva, salvo i casi in cui per straordinarie ragioni condivise dal presidente della seduta non si ritenga opportuno approvare il verbale, anche in parte, seduta stante.

12. I verbali sono redatti in forma sintetica. Su richiesta di qualsiasi componente, sono inseriti nel verbale gli interventi prodotti durante la seduta in forma scritta e di dimensioni ritenute accettabili dal Presidente.

13. I verbali sono pubblici e consultabili presso gli uffici della Presidenza della Facoltà.

14. L'elenco schematico delle decisioni assunte dal Consiglio di Corso di Studi è approvato seduta stante e trasmesso entro i successivi due giorni lavorativi, anche in assenza di approvazione del relativo verbale, agli indirizzi istituzionali di posta elettronica del Preside della Facoltà, del Presidente dell'Ateneo, del Rettore e del Direttore Generale, affinché ciascuno possa prenderne conoscenza e possa adottare le conseguenti determinazioni. Le decisioni assunte sono efficaci dal giorno successivo a tale trasmissione, mentre sono considerate non adottate in assenza di tale adempimento. Il presidente della seduta è responsabile della trasmissione anche agli indirizzi istituzionali di posta elettronica degli assenti.

15. Il verbale della riunione, qualora non venga approvato seduta stante, è posto in approvazione in apertura della seduta successiva.

Art. 7
(Commissioni e Organi temporanei del Consiglio di Corso di Studi)

1. Il Consiglio di Corso di Studi può deliberare, in qualsiasi momento e su proposta del Presidente, che ha preventivamente avuto l'assenso dei Docenti da designare, la costituzione di Commissioni temporanee per l'istruzione di attività o per lo studio di materie specifiche.
2. La composizione e la durata del mandato delle commissioni temporanee viene decisa dal Consiglio al momento dell'istituzione. Il mandato non può essere in ogni caso superiore ad un anno.
3. La Commissione temporanea elegge al suo interno un Coordinatore ed un Segretario verbalizzante. In caso di rinuncia di un componente della Commissione, il Presidente provvede alla sua sostituzione per la parte restante del mandato.
4. Le Commissioni non hanno funzioni deliberative autonome e riferiscono periodicamente al Consiglio in merito al proprio operato. Nel caso in cui esauriscano i propri compiti o siano cessate le esigenze che hanno portato alla loro istituzione, le Commissioni temporanee possono essere sciolte prima della conclusione del mandato con voto del Consiglio.

Art. 8
(Gruppo di Riesame)

1. Il Corso di Studi è impegnato in un processo di continuo monitoraggio delle attività che concorrono a definire il sistema di Assicurazione della Qualità e delle attività didattiche erogate come parte fondamentale della prima missione dell'Ateneo.
2. **L'Assicurazione della Qualità a livello del Corso di studi è affidata al Gruppo del Riesame** e al Responsabile dell'Assicurazione della Qualità (Responsabile AQ).
3. Il Gruppo di Riesame è presieduto dal Presidente del Corso di Studi.
4. Il Responsabile AQ, nominato dal Presidente dell'Università, è membro di diritto del Gruppo di Riesame, cura le funzioni di comunicazione tra Corso di Studi ed il Presidio di Qualità di Ateneo, supporta l'omogeneità delle procedure di AQ tra i Corsi di laurea e costituisce presidio permanente di Monitoraggio continuo e Ascolto per il controllo in itinere dello stato di allineamento delle attività didattiche alla programmazione.
5. Il Rappresentante del Personale Tecnico/Amministrativo assolve alla funzione di Ascolto per il controllo *in itinere* delle attività didattiche in relazione alle procedure di AQ e contribuisce all'implementazione delle procedure di qualità nei processi amministrativi dell'Ateneo
6. I Rappresentanti degli studenti assolvono alla funzione di Ascolto in relazione alla qualità dell'esperienza didattica vissuta dagli studenti e fungono da collegamento tra il corso di laurea e l'assemblea degli studenti raccogliendo istanze, proposte e valutazioni che vengono trasferite al Gruppo

Art. 9
(Commissioni per la valutazione degli apprendimenti e del rendimento degli Studenti)

1. Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell'attività formativa devono consentire di valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi e fornire ai docenti le informazioni utili per orientare, ed eventualmente correggere, le metodologie adottate e quelle necessarie.
2. Le Commissioni per la valutazione degli apprendimenti e del rendimento degli Studenti devono operare sono costituite ed operano secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento-Quadro sulle funzioni e il coordinamento dei Corsi di Studio.

Art. 10

(Documento di trasparenza relativo ai singoli insegnamenti)

1. Per ciascun insegnamento, il docente incaricato redige e rende pubblico un Documento di trasparenza contenente l'inquadramento formale dell'insegnamento nel Corso di studi in termini di settore scientifico-disciplinare, di collocazione semestrale, di ore di lezioni e di modalità di svolgimento delle stesse.

Art. 11

(Prove finali per il conseguimento del titolo e voto finale)

1. L'Ufficio Carriera dello Studente e Ricerca valuta:
 - le condizioni di ammissibilità dello Studente all'esame finale;
 - il voto di partenza con cui lo studente viene presentato in seduta di Laurea.
2. Lo studente è tenuto a preparare un elaborato finale in una delle possibili seguenti forme:
 - un elaborato scritto concernente un argomento teorico;
 - l'analisi di un caso pratico tratto dall'esperienza di tirocinio, *stage* o apprendistato vissuta in Italia o all'estero dallo studente
3. L'elaborato finale sarà concordato con un docente del Corso di Studi, con funzione di relatore, e sarà discusso in una seduta di esame collettiva e pubblica.
4. Un apposito regolamento disciplina le condizioni per accedere alla prova finale e determinare le modalità di svolgimento.

Art. 12

(Approvazione e modifiche)

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Corso di Studi, a maggioranza assoluta dei componenti, entra immediatamente in vigore.
2. Successive modifiche o integrazioni proposte da almeno il 30% dei componenti il Consiglio di Corso di Studi potranno essere inserite nel presente Regolamento se approvate con le stesse modalità previste per la sua prima approvazione.

Art. 13

(Pubblicità ed informazione)

1. Il Consiglio di Corso di Studi assolve ai propri doveri di pubblicità degli atti rendendo disponibili per la consultazione, secondo le norme di legge, i verbali delle proprie adunanze, copia delle stesse verranno inviate agli organi dell'Ateneo come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento-quadro.

Art. 14

(Validità e limiti)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto, della Carta della Qualità di Ateneo e dei Regolamenti dell'Università degli Studi di Enna "Kore", nonché le disposizioni di legge applicabili.
2. Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento didattico di Ateneo, sono fatte salve le prerogative e le competenze eventualmente attribuite ai comitati paritetici speciali nelle convenzioni per l'attivazione di corsi di studio in convenzione con altri atenei italiani e esteri.
3. Sono automaticamente abrogate le parti del presente Regolamento che, a seguito di aggiornamenti normativi, statutari o regolamentari, dovessero risultare in contrasto con i documenti di cui al comma 1.